

## ALLARME PENSIONI:

- 1. Il resoconto dell'incontro del Comitato Intermagistrature e la posizione dell'INPS**
- 2. Le forme di tutela proposte ed in corso di studio da parte di A&I**
- 3. La tesi dell'inapplicabilità del massimale contributivo ai magistrati**
- 4. Tabella esplicativa dell'applicabilità del massimale contributivo in relazione al DM di nomina.**

### **1. Il resoconto dell'incontro del Comitato Intermagistrature e la posizione dell'INPS.**

In questi ultimi giorni l' "allarme pensioni" è, giustamente, al centro del dibattito.

Vi è stato un incontro del Comitato Intermagistrature, convocato su nostra sollecitazione e al quale abbiamo partecipato. Si è trattato di un incontro preliminare, nel corso del quale i rappresentanti delle varie magistrature e dell'avvocatura dello stato hanno mostrato grande attenzione al tema, che tutti hanno chiesto di approfondire.

In vista dell'adozione di iniziative comuni di tutela, comprendiamo la necessità di un approfondimento da parte di tutti i soggetti coinvolte e condividiamo quindi il comunicato emesso dalla Giunta esecutiva dell'ANM.

Tuttavia, a nostro avviso occorre sin d'ora chiarire ai colleghi alcuni punti fermi e sgombrare il campo da alcuni equivoci di fondo.

Il primo dato inoppugnabile che è emerso dall'incontro è che **l'INPS ritiene applicabile ai magistrati ed agli avvocati dello stato l'art. 2 comma 18 della riforma Dini** e, per il tramite delle amministrazioni di riferimento, sta appunto individuando coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano alcuna anzianità contributiva.

L'altro dato certo è che l'applicazione del massimale contributivo (che [oggi](#) è di poco più di 100.000 euro, calcolati sull'ammontare della retribuzione)

comporterà il **taglio delle pensioni future** in misura drastica ed anche superiore al 50% (basti pensare che 100.000 euro corrispondono [oggi](#) all'incirca al 50 % della retribuzione lorda complessiva goduta dai magistrati col massimo dell'anzianità).

## **2. Le forme di tutela proposte ed in corso di studio da parte di A&I**

In questa situazione è quindi incontestabile che occorre agire, [oggi](#), per tutelare il “futuro” dei magistrati e gli avvocati dello stato più giovani.

Ecco perché abbiamo inviato un **modello di diffida** per richiedere il recupero dei contributi trattenuti dall'amministrazione per la quota oltre il massimale contributivo che non saranno destinati a comporre la pensione. Ecco perché abbiamo rappresentato la possibilità, a legislazione vigente e secondo le stesse circolari emanate dall'INPS, di **retrodatare l'anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995** riscattando gli anni (o alcuni anni) di laurea od operando ricongiungimenti coi contributi versati per altre esperienze lavorative.

Ecco perché stiamo approfondendo con l'INPS le modalità concrete tramite cui ottenere tale retrodatazione dell'anzianità contributiva per rispondere, quanto prima possibile, ai tanti colleghi che hanno formulato domande o quesiti sul punto.

Ecco perché stiamo studiando adeguate forme di tutela - quali la costituzione di fondi di previdenza complementare - per i colleghi più giovani e non in condizioni di ottenere la retrodatazione dell'anzianità contributiva. Ciò posto, ovviamente **intendiamo collaborare con la Giunta esecutiva dell'ANM e le altre magistrature in pieno spirito costruttivo** per affrontare un tema così centrale e complesso, anche perché siamo fermamente convinti che la leale collaborazione con la Giunta esecutiva dell'ANM sia una precondizione di ogni attività associativa.

## **3. La tesi dell'inapplicabilità del massimale contributivo ai magistrati e le perplessità di A&I**

Quindi, proprio per contribuire alla risoluzione del problema, riteniamo opportuno evidenziare le nostre **perplexità sull'ipotesi di inapplicabilità dell'art. 2 comma 18 ai magistrati e, più in generale, a tutti i non contrattualizzati.**

Tale ipotesi, rispetto a cui l'INPS e' assolutamente contraria (il che induce a ritenere pertanto necessario apposito contenzioso per affermarla), pare fondata in buona sostanza sulla sola mancata emanazione del decreto di armonizzazione previsto dall'art. 2 comma 23 della medesima riforma Dini. Riteniamo tuttavia che l'effettivo rilievo di tale disposizione debba essere valutato tenendo conto:

- a) del fatto che la mancata armonizzazione di cui al comma 23 sembra avere una **valenza generale** e, come tale, non dovrebbe poter comportare l'automatica inapplicabilità della **norma speciale** di cui al comma 18, che, per l'appunto, conteneva altra e specifica delega al governo per consentire la creazione di fondi complementari anche in favore dei non contrattualizzati (il che comporta, a nostro avviso, la necessaria applicazione del comma 18 anche a questi ultimi);
- b) del fatto che la tesi dell'inapplicabilità, proprio perché fondata su una disposizione di portata generale quale quella di cui al comma 23, sembra comportare, ove portata alle sue logiche conseguenze, l'inapplicabilità ai non contrattualizzati dell'intero passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo;
- c) del fatto che la disposizione di cui al comma 23 non è stata confermata da un prolungato comportamento concludente dell'amministrazione, che finora non ha applicato su vasta scala ai magistrati il massimale contributivo di cui al comma 18 solo perché è da pochissimi anni che il tetto retributivo dei 100.000 euro è stato superato dai magistrati ordinari nominati con D.M. dal 1996 in poi (mentre per le altre

magistrature i numeri sono così ridotti che il problema non ha mai assunto valenza generale e di attualità).

Tutto questo non significa che, in un'ottica di azione comune e concordata con tutte le altre magistrature, non si possa e non si debba esplorare anche la strada dell'interpretazione abrogatrice dell'art. 2 comma 18 per i non contrattualizzati ed affrontare il presumibile contenzioso con l'INPS che tale strada comporta, una volta che, con il contributo di tutti, si sia verificata l'effettiva possibilità di superare le perplessità che abbiamo sopra esposto e le altre che potrebbero emergere nel prossimo incontro del 2 luglio. Riteniamo però che la centralità del tema, che siamo chiamati tutti a risolvere mentre decorrono i termini di prescrizione sui contributi già trattenuti dall'amministrazione oltre un massimale che l'INPS ritiene applicabile, imponga di valutare e di sottoporre all'attenzione dei magistrati anche altre forme di tutela, che potrebbero comunque consentire ai colleghi di cautelarsi sin d'ora a fronte degli esiti intrinsecamente aleatori di un eventuale contenzioso.

Siamo infatti convinti che sia già un importante successo aver posto il tema all'attenzione di tutti e non ci interessa quindi essere i portatori della sola "soluzione", quanto piuttosto contribuire con gli altri all'individuazione della soluzione più corretta e di maggior tutela per tutti.

#### **4. Tabella esplicativa dell'applicabilità del massimale contributivo in relazione al DM di nomina**

Nelle more della prossima riunione del Comitato Intermagistrature vogliamo infine informare i tanti colleghi che hanno proposto dei quesiti che stiamo assumendo maggiori informazioni per verificare le modalità di concreta attuazione della c.d. retrodatazione dell'anzianità contributiva, che, allo stato, può rappresentare una delle forme di tutela per una parte consistente della platea dei soggetti già coinvolti dalla riforma. Per una maggiore comprensione delle diverse ipotesi, abbiamo predisposto lo schema che segue:

<p><b>Magistrati nominati con D.M. anteriore al 1.1.1996</b></p>	<p><u>non si applica il massimale contributivo</u></p> <p>l'amministrazione trattiene quindi legittimamente i contributi sulla quota parte di retribuzione superiore ai 100.000 perché verrà loro con certezza erogato il corrispondente trattamento pensionistico</p>
<p><b>Magistrati nominati con D.M. successivo al 1.1.1996, ma che abbiano già ad <u>oggi</u> anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 (per aver versato contributi in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria - lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, casse per liberi professionisti - senza soluzioni di continuità rispetto all'ingresso in magistratura).</b></p> <p><b><u>Per esemplificare: trattasi del caso in cui il magistrato possa "attaccare" gli anni di iscrizione ad altra gestione a quello del DM di nomina (ad esempio, magistrato nominato con DM del 1997 che abbia già riscattato gli anni di laurea dal 1993 al 1996 oppure che abbia già versato contributi per altra attività lavorativa iniziata anteriormente al 31.12.1995 e proseguita senza interruzioni sino</u></b></p>	<p><u>non si applica il massimale contributivo</u></p> <p>L'amministrazione, nel momento in cui la retribuzione del magistrato supera il massimale, deve acquisire da questi una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva.</p> <p>E' tuttavia opportuno a fini cautelativi che il magistrato che si trovi in questa situazione la rappresenti all'amministrazione e, per essa, all'INPS.</p>

<p><u>all'ingresso in magistratura)</u></p>	
<p><b>Magistrati nominati con D.M. successivo al 1.1.1996 che possano costituirsi (ora per allora) un'anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 mediante riscatto di tutti od alcuni anni del corso di laurea senza "buchi" contributivi.</b></p> <p><b><u>Per esemplificare; trattasi del caso in cui il magistrato, mediante il riscatto di alcuni o tutti gli anni del corso di laurea possa "attaccare" gli anni riscattati a quello del DM di nomina (ad esempio, magistrato nominato con DM del 1997 che possa riscattare due anni del corso di laurea - 1995/1996 - così da escludere ogni "buco" contributivo)</u></b></p>	<p><u>può non applicarsi il massimale contributivo</u></p> <p>La circolare n. 42/09 dell'INPS chiarisce che è onere del dipendente rendere edotta l'amministrazione della domanda di riscatto, così da non rendere operante il massimale contributivo (dalla data della domanda di riscatto ed a condizione del pagamento del dovuto per il riscatto).</p> <p>I magistrati che non hanno già raggiunto una retribuzione superiore al massimale e che si trovano in questa situazione possono valutare la convenienza economica del riscatto e, se ritengono di richiedere tale riscatto (anche eventualmente dei singoli anni del corso di laurea), debbono comunicarlo all'amministrazione.</p> <p>I magistrati che hanno già raggiunto una retribuzione superiore al massimale e che si trovano in questa situazione, ove orientati per il riscatto, devono avere chiaro che il</p>

	<p>massimale non opererà solo a decorrere dalla data di comunicazione all'amministrazione della domanda di riscatto (mentre opererà per il periodo successivo al superamento del massimale ed anteriore alla comunicazione della domanda di riscatto)</p>
<p><b>Magistrati nominati con D.M. successivo al 1.1.1996 che possano costituirsi (ora per allora) un'anzianità contributiva anteriore al 31.12.1995 mediante riscatto di tutti od alcuni anni del corso di laurea con "buchi" contributivi.</b></p> <p><b><u>Per esemplificare; trattasi del caso in cui il magistrato, mediante il riscatto di alcuni o tutti gli anni del corso di laurea possa vantare il versamento di contributi anche in data anteriore al 31.12.1995, ma con soluzione di continuità rispetto al suo ingresso in magistratura (ad esempio, magistrato nominato con D.M. del 2002 che possa riscattare parte o tutto il corso di laurea frequentato anteriormente al 31.12.1995)</u></b></p>	<p><u>potrebbe non applicarsi il massimale contributivo.</u></p> <p>Stando alla suindicata circolare dell'INPS l'ingresso di anzianità assicurative derivanti da accrediti figurativi e riscatti determina la loro collocazione temporale nei periodi cui i relativi eventi si riferiscono.</p> <p>Per questo stiamo approfondendo la possibilità di evitare l'applicabilità del massimale in caso di riscatto di singoli anni del corso di laurea frequentato in tutto od in parte ante 31.12.1995 da parte di chi poi sia entrato in magistratura anche in anni molto successivi. Daremo conto a breve degli esiti dell'approfondimento.</p>
<p><b>Magistrati nominati con D.M. successivo al 1.1.1996 che non</b></p>	<p><u>si applica secondo l'INPS il massimale contributivo.</u></p>

**possano costituirsi (ora per allora)  
un'anzianità contributiva anteriore  
al 31.12.1995**

Al raggiungimento del massimale tali magistrati dovranno verificare che l'amministrazione non trattenga indebitamente dei contributi ed in generale, al fine di assicurare loro un adeguato trattamento pensionistico, dovranno essere predisposte idonee forme di previdenza complementare.